theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 5 ■ 2020

Fondazione
Umberto Veronesi
– per il progresso
delle scienze

theFuture ofScience andEthics

Fondazione Umberto Veronesi
– per il progresso delle scienze

theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica
del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi
ISSN 2421-3039
ethics.journal@fondazioneveronesi.it
Via Solferino, 19
20121, Milano

Comitato di direzione

Direttore
Marco Annoni
(Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e Fondazione Umberto Veronesi)

Condirettori
Cinzia Caporale
(Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)
Carlo Alberto Redi
(Università degli Studi di Pavia)
Silvia Veronesi
(Fondazione Umberto Veronesi)

Direttore responsabile
Donatella Barus
(Fondazione Umberto Veronesi)

Comitato Scientifico
Roberto Andorno (University of Zurich, CH); Vittorino Andreoli (Psichiatra e scrittore); Elisabetta Belloni (Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Stefano Canestrari (Università di Bologna); Carlo Casonato (Università degli Studi di Trento); Roberto Cingolani (Leonardo); Gherardo Colombo (già Magistrato della Repubblica italiana, Presidente Casa Editrice Garzanti, Milano); Carla Collicelli (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR), Giancarlo Comi (Direttore scientifico Istituto di Neurologia Sperimentale, IRCCS Ospedale San Raffale, Milano); Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma); Lorenzo d'Avack (Università degli Studi Roma Tre); Giacinto della Cananea (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Sergio Della Sala (The University of Edinburgh, UK); Andrea Fagiolini (Università degli Studi di Siena); Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, UK); Gilda Ferrando (Università degli Studi di Genova); Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale); Giuseppe Ferraro (Università degli Studi di Napoli Federico II); Nicole Foeger (Austrian Agency for Research Integrity-Oe-AWI, Vienna, e Presidente European Network for Research Integrity Offices – ENRIO); Tommaso Edoardo Frosini (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli); Filippo Giordano (Libera Università Maria Ss. Assunta-LUMSA, Roma); Giorgio Giovannetti (Rai − Radiotelevisione Italiana S.p.A.); Vittorio Andrea Guardamagna (Istituto Europeo di Oncologia-IEO); Antonio Gullo (Università degli Studi di Messina); Massimo Inguscio (Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR): Giuseppe Ippolito (Direttore scientifico IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Roma); Michèle Leduc (Direttore Institut francilien de recherche sur les atomes froids-IFRAF e Presidente Comité d'éthique du CNRS, Parigi); Luciano Maiani (Sapienza Università di Roma); Sebastiano Maffettone (LUISS Guido Carli, Roma); Elena Mancini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Vito Mancuso (Teologo e scrittore); Alberto Martinelli (Università degli Studi di Milano); Armando Massarenti (ilSole24Ore); Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Paola Muti (Emerito, McMaster University, Hamilton, Canada); Ilja Richard Pavone (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Renzo Piano (Senatore a vita); Alberto Piazza (Emerito, Università degli Studi di Torino); Riccardo Pietrabissa (IUSS Pavia); Tullio Pozzan (Università degli Studi di Padova e Consiglio Nazionale

delle Ricerche-CNR); Francesco Profumo (Politecnico di Torino); Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità-ISS); Gianni Riotta (Princeton University, NJ, USA); Carla Ida Ripamonti (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori-INT, Milano); Angela Santoni (Sapienza Università di Roma); Pasqualino Santori (Presidente Comitato di Bioetica per la Veterinaria e l'Agroalimentare CB-V-A, Roma); Paola Severino Di Benedetto (Rettore LUISS Guido Carli, Roma); Marcelo Sánchez Sorondo (Cancelliere Pontificia Accademia delle Scienze); Elisabetta Sirgiovanni (Sapienza Università di Roma); Guido Tabellini (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano); Henk Ten Have (Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA); Chiara Tonelli (Università degli Studi di Milano); Elena Tremoli (Università degli Studi di Milano e Direttore scientifico IRCCS Centro Cardiologico Monzino, Milano); Riccardo Viale (Università Milano Bicocca e Herbert Simon Society); Luigi Zecca (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)

Sono componenti di diritto del Comitato Scientifico della rivista i componenti del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi: Carlo Alberto Redi, Presidente (Professore di Zoologia e Biologia della Sviluppo, Università degli Studi di Pavia); Giuseppe Testa, Vicepresidente (Professore di Biologia Molecolare, Università degli Studi di Milano); Guido Bosticco (Giornalista e Professore presso il Dipartimento degli Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia), Roberto Defez (Responsabile del laboratorio di biotecnologie microbiche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli); Domenico De Masi (Sociologo e Professore emerito di Sociologia del lavoro, Università La Sapienza Roma); Giorgio Macellari (Chirurgo Senologo Docente di Bioetica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia di Parma); Telmo Pievani (Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova); Luigi Ripamonti (Medico e Responsabile Corriere Salute, Corriere della Sera); Giuseppe Remuzzi (Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS); Alfonso Maria Rossi Brigante (Presidente Onorario della Corte dei Conti); Giuliano Amato, Presidente Onorario (Giudice Costituzionale, già Presidente del Consiglio dei ministri); Cinzia Caporale, Presidente Onorario (Coordinatore Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR)

Comitato editoriale

Caporedattore
Roberta Martina Zagarella
(Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)

Redazione
Giorgia Adamo (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Rosa Barotsi (Università Cattolica del Sacro Cuore); Federico Boem (Università degli Studi di Firenze); Andrea Grignolio Corsini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Paolo Maugeri (Campus IFOM-IEO); Chiara Mannelli (Columbia University, NY, USA e Università di Torino); Clio Nicastro (ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry); Annamaria Parola (Fondazione Umberto Veronesi); Virginia Sanchini (Università degli Studi di Milano); Chiara Segré (Fondazione Umberto Veronesi).

Progetto grafico: Gloria Pedotti

Finito di pubblicare il 20.12.2020

Volume 5 ■ 2020

SOMMARIO

ARTICOLI

• OBIEZIONE DI COSCIENZA, COOPERAZIONE AL MALE E VACCINI ANTI-COVID
di Demetrio Neri **11**

• ETICA E OBIEZIONE DI COSCIENZA
di Giorgio Macellari **18**

• RIFLESSIONI SU COME LIMITARE IL "RISCHIO PENALE" DEI SANITARI AL TEMPO DEL COVID-19
di Stefano Canestrari **26**

• LA SOLITUDINE DEL MORENTE AL TEMPO DEL COVID-19
di Massimo Foglia **34**

• ULISSE E IL LOCKDOWN. RAZIONALITÀ LIMITATA ED ETICA DELLA SOSTENIBILITÀ
di Gianpiero Magnani **46**

• ETHICS AND ANIMAL EXPERIMENTATION. THE RELEVANCE OF BEAUCHAMP AND DEGRAZIA'S PRINCIPLES
di Francesco Allegri **54**

• PLAGIO: UNA CONDOTTA SENZA GIUSTIFICAZIONE
di Roberto Cubelli e Sergio Della Sala **62**

• SOCIETÀ, POLITICA, SCIENZA: L'IMPORTANZA DELLA FIDUCIA
di Carla Collicelli e Ludovica Durst **76**

DOCUMENTI DI ETICA E BIOETICA

• COVID-19: LA DECISIONE CLINICA IN CONDIZIONI DI CARENZA DI RISORSE E IL CRITERIO DEL "TRIAGE IN EMERGENZA PANDEMICA"
Comitato Nazionale per la Bioetica **96**

• *Commento di* Lorenzo d'Avack 106

• *Commento di* Giuseppe R. Gristina 108

• GENE-DRIVE E RESPONSABILITÀ ECOLOGICA. PARERE DEL COMITATO ETICO A FAVORE DELLA SPERIMENTAZIONE CON POPOLAZIONI DI ZANZARE GENETICAMENTE MODIFICATE
Comitato Etico Fondazione Umberto Veronesi **115**

• CRESCENTI RISCHI DI UN'EDITORIA PREDATORIA: RACCOMANDAZIONI PER I RICERCATORI
Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR **126**

• *Premessa di* Enzo Di Nuoscio 127

• *Commento di* Gianluca De Bellis 128

• CONSERVAZIONE DELL'AGROBIODIVERSITÀ, SOSTENIBILITÀ PER GLI AGRICOLTORI E PROFILI BIOETICI
Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare **134**

• *Premessa di* Emilia D'Antuono, Francesco Leopardi Dittaiuti, Domenico Pignone 135

• *Commento di* Giuseppe Bertoni e Roberto Defez 150

• *Commento di* Alessandro Fantini 154

RECENSIONI

Consulta scientifica del Cortile dei Gentili (C. Caporale e A. Pirni, a cura di) **PANDEMIA E RESILIENZA. PERSONA, COMUNITÀ E MODELLI DI SVILUPPO DOPO LA COVID-19** di Gianfranco Ravasi **160**

Santosuosso **INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO. PERCHÉ LE TECNOLOGIE DI IA SONO UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL DIRITTO** di Tommaso Edoardo Frosini **162**

Emilia D'Antuono (a cura di) **ETICA BIOETICA CITTADINANZA. PER STEFANO RODOTÀ COSTRUTTORE DI UMANITÀ** di Concetta Anna Dodaro **166**

NORME EDITORIALI **168**

CODICE ETICO **169**

I COMPITI DEL COMITATO ETICO DELLA FONDAZIONE VERONESI **172**

theFuture ofScience andEthics

Articoli

Obiezione di coscienza, cooperazione al male e vaccini anti-Covid

Conscientious objection, cooperation with evil and anti-Covid vaccines

DEMETRIO NERI
demetrioneri@tin.it

AFFILIAZIONE
Consulta di Bioetica

ABSTRACT

L'articolo prende in esame il problema dell'obiezione di coscienza in ambito sanitario dal punto di vista di un particolare argomento morale centrato sulla "complicità" o, in termini teologici, sulla "cooperazione materiale al male". Il testo prende spunto da un recente controversia che riguarda lo sviluppo di vaccini anti-Covid19 a partire da terreni di coltura formati grazie a cellule ricavate da feti abortiti. Secondo alcuni, queste cellule sono "macchiate" dal male originario dell'aborto e, pertanto, chiunque ne utilizzasse i prodotti si renderebbe materialmente complice di quel male. L'articolo mette quindi in luce l'ampio uso che nell'ultimo decennio si è fatto di questo argomento morale centrato sulla complicità per tentare di estendere il ricorso all'obiezione di coscienza in ambito sanitario e non solo. Infine, l'articolo si conclude sottolineando la necessità di raggiungere "compromessi di alto profilo" come unica via possibile per consentire la pacifica convivenza di stili di vita morale differenti all'interno di una forma di Stato ispirata ai principii del pluralismo morale e della laicità.

KEYWORDS

Obiezione di coscienza
Conscientious objection

Cooperazione al male
Cooperation with evil

Vaccini
Vaccines

ABSTRACT

The article analyzes the issue of conscientious objection in healthcare from the point of view of a particular moral argument centered on "complicity" or, in theological terms, on "material cooperation with evil". The text takes its cue from a recent controversy related to the development of anti-Covid vaccines using a culture medium created from cells derived from aborted fetuses. According to some commentators, these cells are "tainted" with the original evil of abortion and, therefore, whoever utilizes these products would be a material accomplice of that evil. The article then shares light on the ample use that, in the last decade, has been made of this moral argument centered on complicity in order to extend the use of conscientious objection in and beyond healthcare settings. Lastly, the article concluded by stressing the necessity of reaching "high-level compromises" as the only way to allow for a pacific coexistence of morally different lifestyles within a State form inspired by the principles of moral pluralism and secularism.

1. PREMESSA

Uno dei capitoli più complicati e controversi della questione generale dell'obiezione di coscienza (OC) in ambito sanitario è rappresentato dal tema della "complicità", ossia – per usare il linguaggio dei teologi – della "cooperazione materiale al male". Prendendo lo spunto da un evento recentissimo legato alla ricerca sui vaccini anti-Covid19, in questo articolo mi propongo di illustrare la struttura di questo argomento morale per poi dar conto brevemente dell'ampio uso che nell'ultimo decennio se ne è fatto per estendere (o almeno tentare) il ricorso all'obiezione di coscienza. Terminerò infine con una breve osservazione conclusiva che – conviene subito precisare – non toccherà la questione generale dell'obiezione di coscienza nei suoi fondamenti morali e nelle sue risultanze giuridiche.

2. I VACCINI ANTI-COVID19

Nel giugno 2020 la rivista *Science* ha dato conto delle reazioni del fronte antiabortista[1] alla notizia che alcuni dei vaccini anti-Covid19 in preparazione (tra cui anche quello studiato a Oxford e prenotato anche dall'Italia) vengono sviluppati su un terreno di coltura formato grazie a cellule ricavate circa sessanta anni fa da feti abortiti per aborto procurato. Queste cellule sono state già usate nella preparazione di vaccini di uso ormai comune contro la rosolia, la varicella, l'epatite A, la poliomielite, ma anche nella preparazione di farmaci importanti contro l'emofilia, la fibrosi cistica e l'artrite reumatoide. Secondo gli esponenti di quel fronte, tuttavia, queste cellule sono "macchiate" dal male originario dell'aborto: chi usasse i prodotti grazie a esse ottenuti si troverebbe a trarre beneficio da un male passato, sia pure compiuto da altri, e diverrebbe materialmente complice di quel male. Quindi, pur invitando i governi a non

mettere i cittadini (quelli, ovviamente, che condividono la posizione anti-abortista) nella situazione di dover scegliere tra il vaccinarsi contro un virus potenzialmente letale e il violare la propria coscienza, importanti esponenti del fronte anti-abortista non hanno esitato a invocare forme di obiezione di coscienza[2], che potrebbero anche arrivare al rifiuto della vaccinazione.

Il fronte anti-abortista comprende numerose denominazioni religiose, ma qui farò riferimento alle reazioni di rappresentanti ufficiali della Chiesa cattolica romana, che sono quelle che hanno destato maggiore sorpresa. Si riteneva infatti che, sul punto in discussione, la Chiesa cattolica avesse ormai da tempo raggiunto una posizione chiara (e rassicurante, quanto mai importante, tra l'altro, per favorire la diffusione della pratica dei vaccini). Senza andare troppo indietro nel tempo, c'è un documento della Pontificia Accademia per la Vita (PAV) del 2005[3], seguito da una messa a punto con l'Istruzione *Dignitatis personae* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2008[4], e poi da una Nota della PAV del 31 luglio 2017[5], per finire con un articolo apparso su Avvenire il 26 agosto 2020[6], subito dopo l'emergere di quelle reazioni. Tutti questi documenti, sia pure con sfumature che qui possiamo trascurare, concordano nel sostenere che i cattolici possono in buona fede, se non vi sono alternative, far uso di vaccini nella cui preparazione sia stato usato materiale biologico di origine "illecita", e cioè le cellule (o, meglio, la loro progenie di ennesima generazione) ricavate sessanta anni fa da feti abortiti per aborto procurato. Non c'è, insomma, il paventato timore di diventare materialmente complici dell'atto "malvagio" originario e non dobbiamo quindi aspettarci – nel caso in cui quei vaccini siano i primi o gli unici ad arrivare sul mercato – un'obiezione di coscienza generalizzata[7]. Perché dunque quelle reazioni, che hanno destato preoccupazione in considerazione dell'influenza della Chiesa cattolica (ma il discorso vale più in generale) su una parte dell'opinione pubblica? Per cercare di rispondere a questa domanda occorre, sia pure in sintesi, richiamare i capisaldi della dottrina morale che viene usata per analizzare e decidere casi di questo genere.

3. COMPLICITÀ

Ciò che lega i benefici sperati dai vaccini in studio a quel "male" passato (la derivazione di cellule da feti abortiti per aborto procurato) e può far scattare l'accusa di complicità è l'argomento della cooperazione al male. Si tratta di un argomento di etica pratica che trova applicazione in numerose situazioni della vita sociale, in specie, ma non soltanto, in ambito sanitario. Il timore di complicità sorge nel momento in cui «l'agente morale *percepisce* l'esistenza di un legame tra la propria azione e un'azione moralmente cattiva compiuta da altri»[8], vuoi nel passato (come nel caso in esame), vuoi in futuro (ad esempio, un aborto procurato da eseguire). L'argomento della cooperazione al male consente di ragionare sul trasferimento del disvalore dal primo atto immorale ai passi successivi o concomitanti in modo da poter stabilire se, e a che punto, tale trasferimento eventualmente cessi e chi si trova a cooperare (o a fruire dei benefici) possa essere esente dalla colpa morale della complicità con l'atto immorale. Il trasferimento del disvalore dipende, infatti, da numerosi fattori circostanziali (soggettivi e oggettivi) che la dottrina esamina e valuta in riferimento a una serie di distinzioni concettuali che permettono di stabilire se la complicità esiste o meno e, comunque, di graduare la colpa in relazione alla situazione in cui si trova chi coopera (o fruisce dei benefici).

In breve, la prima e fondamentale distinzione è quella tra cooperazione formale e materiale. La prima si verifica quando chi coopera condivide l'intenzione malvagia del primo agente e in questo caso non c'è luogo a procedere: l'accusa di complicità scatta pienamente e chi coopera è colpevole tanto quanto chi ha compiuto o compirà l'atto malvagio. Quando invece l'agente morale si trova a cooperare con l'azione immorale di un altro, senza condividerne l'intenzione cattiva, si configura una cooperazione materiale, la cui gravità viene valutata in base ad alcune coppie concettuali elaborate dalla dottrina. La cooperazione può essere, infatti, immediata (o diretta) quando si coopera all'esecuzione dell'atto malvagio in sé stesso, oppure mediata (o indiretta) quando si coopera a realizzare le condizioni in cui l'atto viene da altri compiuto; ancora, può essere prossima o remota (spazialmente o temporalmente), determinante o non determinante (a seconda della collocazione della cooperazione nella catena causale

che porta all'evento cattivo). Infine, occorre distinguere tra una cooperazione materiale attiva e una passiva: la prima si concretizza in *atti* di cooperazione (valutati in base alle distinzioni sopra riportate), mentre la seconda si riferisce all'*omissione di atti* di denuncia o, persino, di impedimento dell'azione malvagia. Quest'ultima forma di cooperazione è centrale nella questione che stiamo esaminando. Tutti i testi sopra ricordati sottolineano, infatti, la necessità di una pubblica denuncia che prenda le distanze dall'atto malvagio, onde evitare di «dare l'impressione di una certa tolleranza o accettazione tacita di azioni gravemente ingiuste. Ciò infatti contribuirebbe a aumentare l'indifferenza, se non il favore con cui queste azioni sono viste in alcuni ambienti medici e politici»[9] e ciò potrebbe contribuire a creare – complici anche gli indubbi benefici prodotti dai vaccini – «un consenso sociale generalizzato all'operato delle industrie farmaceutiche che li producono in modo immorale»[10]. Da ciò, quindi, l'obbligo morale della pubblica denuncia: «È evidente l'obbligo morale di tutti i soggetti coinvolti nella ricerca, nella produzione, nella commercializzazione e nella somministrazione di un vaccino (ciascuno dei quali ha responsabilità differenti verso l'uso di cellule fetali da aborti elettivi in ordine al vaccino stesso) di dissociarsi formalmente e pubblicamente dall'atto di aborto che è all'origine remota della produzione di linee cellulari fetali»[11].

Quest'obbligo grava sui medici e sui genitori che accettano, in mancanza di alternative, la somministrazione di questi vaccini per i propri figli (e, si suppone, per se stessi). Grava anche sulle organizzazioni (Chiese, ospedali, centri di ricerca, ecc.) che devono farsi portavoce della denuncia e – come sta avvenendo nel caso in questione – fare pressione sulle autorità affinché usino i fondi pubblici per ricerche di cui tutti i cittadini possono fruire in buona fede[12]. Infine, quest'obbligo grava anche sui ricercatori, ai quali viene ingiunto non solo di dissociarsi, ma anche, e soprattutto, di evitare di fare uso, per le loro ricerche, del materiale biologico che altri ottengono mediante lo sfruttamento della vita umana innocente. C'è, in effetti, un'evidente «contraddizione nell'atteggiamento di chi afferma di non approvare l'ingiustizia commessa da altri, ma nel contempo accetta per il proprio lavoro il materiale biologico che altri ottengono mediante tale ingiustizia»[13]. I ricercatori "di buona coscienza" devono quindi scegliere vie di ricerca che non prevedano l'uso delle cellule "incriminate" e – nel caso in questione – non ci sono certo difficoltà a farlo dato che sono ormai centinaia i vaccini in studio.

Tuttavia, a proposito dei ricercatori, vorrei esporre un'osservazione che serve soprattutto a mostrare quanto ampia può essere l'estensione dell'argomento della complicità. Supponiamo che un ricercatore di buona coscienza, nel mandare avanti la sua ricerca che non prevede l'uso di materiale biologico illecito, si trovi nella necessità di utilizzare le *conoscenze* che altri suoi colleghi hanno ottenuto utilizzando quel tipo di materiale: potrà utilizzare queste conoscenze senza il timore di incorrere nella cooperazione al male? La domanda potrebbe sembrare oziosa, ma non è infondata. Nel 2005, nel corso di un convegno tenuto in Vaticano, un autorevole membro della Pontificia Accademia per la Vita ha addirittura esteso il principio della complicità al voto elettorale, dichiarando che «votare per un candidato le cui convinzioni non siano rispettose dell'embrione costituisce una complicità con l'omicidio e, dunque, una grave mancanza di carità»[14]. Le reazioni di parte cattolica a questa dichiarazione – eravamo alla vigilia delle elezioni politiche – ne hanno criticato i toni duri, ma ne hanno riconosciuto la correttezza sul piano teorico. Ma se votare alle elezioni politiche può far incorrere nella complicità, perché mai non dovrebbe avere questo effetto anche l'uso di *conoscenze* «contaminate»? A fronte del male assoluto consistente nello sfruttamento della vita umana innocente (con l'aborto procurato o con la sperimentazione sugli embrioni), il fatto che da tale sfruttamento si ottengano materiali o conoscenze è moralmente rilevante? Qui non mi interessa cercare di individuare risposte a questa domanda[15], mi interessa solo mostrare che il principio della cooperazione al male può avere un'estensione pressoché illimitata e dunque non risulta sorprendente constatare che negli ultimi anni c'è stata una proliferazione dei casi in cui si è invocato il timore della complicità[16] a sostegno della richiesta di riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza.

4. LA COMPLICITÀ ESTESA

Le fonti per questa estensione sono contenute nella stessa dottrina. Come abbiamo ricordato, il problema sorge quando l'agente morale *percepisce* l'esistenza di un legame tra la propria azione e l'azione (illecita) di altri[17] e deve quindi ricorrere alla dottrina per comprendere se questa percezione soggettiva trovi o meno riscontro in elementi oggettivi studiati grazie alle coppie concettuali sopra ricordate. Il punto è che queste coppie concettuali contengono un inevitabile elemento qualitativo, che può generare differenti interpretazioni del peso di quelle coppie concettuali, anche da parte di autorevoli esponenti della Chiesa cattolica[18]. Si noti anche che per la cooperazione al male, anche quella materiale, la Chiesa prevede la scomunica *latae sententiae*[19] e il timore di incorrere in questa grave sanzione può acuire la percezione del legame con l'azione illecita da parte dei cooperatori.

Uno dei casi più noti e discussi è quello del farmacista, che percepisce come determinante il legame tra la sua azione di consegnare un farmaco abortivo o anti-annidatorio e il successivo aborto; ma può anche percepire come determinante il suo fornire indicazioni all'utente sull'ubicazione di una farmacia disponibile e quindi opporre anche in questo caso obiezione di coscienza. Le informazioni (a voce o per iscritto, ad esempio un avviso esposto in farmacia) sono "immateriali", per così dire, come le conoscenze cui s'è accennato in precedenza, e tutto dipende da come l'eventuale obiettore percepisce il rapporto tra di esse e la catena causale in cui si trova coinvolto. Ad esempio, l'informatore scientifico di una azienda farmaceutica che produce anche farmaci abortivi può percepire come una forma di complicità indiretta il presentarli a un farmacista non obiettore: può esimersi dal farlo? E il fattorino che consegna i farmaci alle farmacie? Può obiettare una segretaria che deve scrivere le lettere di autorizzazione per un aborto o un inserviente che deve accompagnare in barella una donna che deve sottoporsi ad aborto? La casistica potrebbe continuare a lungo, data la varietà delle situazioni in cui può sorgere il problema e la molteplicità delle figure che vi sono coinvolte a vario titolo: l'aborto, i trattamenti di medicina riproduttiva (ad esempio, la donazione di gameti), la fecondazione in vitro, il congelamento di gameti e embrioni umani, la diagnosi genetica pre-impianto, la riproduzione assistita di coppie gay e lesbiche, la maternità surrogata, l'eutanasia, la sedazione terminale, il suicidio assistito, ecc. L'elenco è sicuramente incompleto, ma serve a dare un'idea dell'ampiezza delle possibili applicazioni del principio, che negli ultimi anni ha conosciuto, e probabilmente conoscerà ancora, ulteriori sviluppi: si pensi, ad esempio, alle prospettive di intervento terapeutico sull'embrione umano aperte dalle nuove forme di *genome editing*[20].

Fin qui siamo comunque nell'ambito della configurazione "tradizionale" dell'obiezione di coscienza nei confronti di *azioni* considerate moralmente illecite. La novità è che da qualche anno, soprattutto (ma non soltanto) negli Stati Uniti, si è profilato il passaggio dall'obiezione di coscienza nei confronti di *azioni* all'obiezione di coscienza nei confronti di *categorie di individui*. Dopo l'introduzione delle unioni civili o dei matrimoni di persone dello stesso sesso si sono verificati numerosi casi di obiezione di coscienza per motivi etici o religiosi da parte di fiorai, pasticcieri, fotografi (ma, anche in Italia, da parte di funzionari pubblici) a fornire servizi o a prendere parte alle cerimonie. Ci sono stati medici che hanno rifiutato di prendere in cura coppie dello stesso sesso e persino un pediatra che ha rifiutato di curare un bambino di una coppia lesbica. Si può pensare che queste forme di obiezione verso il coinvolgimento in stili di vita disapprovati (da chi obietta) potrebbero trovare composizione grazie ai meccanismi del libero mercato, che però non ne diminuirebbero certo la portata discriminatoria e offensiva agli occhi di chi ne è vittima[21]. Ma negli Stati Uniti questo tipo di obiezione verso persone ha avuto anche esiti legislativi: nel 2016 lo Stato del Mississippi (seguito da altri Stati) ha approvato una legge specificamente diretta a proteggere i medici e gli operatori sanitari che obiettano ai matrimoni tra gay o al sesso extra-coniugale e dichiara legale rifiutare i servizi quando ciò può compromettere la coscienza degli operatori. La protezione offerta dalla legge viene estesa anche a individui e a organizzazioni estranee all'ambito sanitario: agenzie di adozione (che rifiutano di affidare bambini a coppie gay), fotografi, fiorai, e così via[22].

Questo proliferare di casi è stato favorito da una famosa sentenza del 2014 della Corte suprema americana nel caso Hobby Lobby *et al.*, in cui è stato riconosciuto a questa impresa privata (fondata e posseduta

da una famiglia di religione evangelica) il diritto di non coprire nell'assistenza sanitaria fornita ai propri dipendenti le spese per l'acquisto di quattro tipi di contraccettivi "che possono portare alla distruzione di un embrione". La sentenza (ottenuta con una risicata maggioranza di 5 a 4), è stata molto discussa: si è notato, tra l'altro, che la Corte ha ignorato gli effetti di questa decisione sui diritti dei terzi coinvolti (al fine di un eventuale accomodamento), ha ignorato quanto dicono le società scientifiche circa la (pretesa) azione abortifacente di quei prodotti e ha rifiutato di prendere in considerazione i criteri di solito usati (la prossimità, il carattere determinante, ecc.) per valutare questo tipo di casi. Non tocca alla Corte – ha sostenuto la maggioranza – dire se le credenze religiose dei proprietari della ditta siano sbagliate o, nella loro applicazione al caso in questione, prive di riscontri oggettivi: basta semplicemente che i proprietari della ditta credano che fornire quel tipo di copertura assicurativa, grazie alla quale altri potrebbero commettere un atto proibito dalla propria religione, li connetta a quell'atto e a questa soggettiva credenza la Corte si è attenuta, realizzando così quella che alcuni commentatori (e qualche giudice della minoranza) hanno definito una inverosimile e persino fantasiosa estensione del principio di complicità[23].

5. OSSERVAZIONE CONCLUSIVA

Come si vede, al di là della questione specifica dei vaccini, la situazione circa l'obiezione di coscienza è notevolmente complicata e, quando dal piano del dibattito etico si passa a quello politico e giuridico, costituisce senza dubbio una severa sfida alle istituzioni di uno stato laico, liberaldemocratico e rispettoso del pluralismo etico, che è ormai un connotato irrinunciabile della nostra forma di vita. Al tempo stesso, l'esistenza stessa di questa sfida rappresenta un formidabile elogio della forma di Stato nella quale abbiamo avuto la (buona) sorte di vivere. È una forma di Stato che si è dimostrata capace di far convivere al suo interno stili di vita morale differenti, anche quegli stili di vita morale ispirati da concezioni religiose che spesso nella storia hanno dato luogo, e talora ancor oggi danno luogo, a Stati teocratici o, comunque, connotati da un'etica di Stato, che non permetterebbero mai il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È per questa ragione di fondo che mi trovo in sintonia con quelle posizioni che, nel dibattito sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, propongono soluzioni "compromissorie". Sono certamente consapevole che la ricerca di compromessi di alto profilo, difendibili di fronte a tutte le comunità morali, è impresa difficile e faticosa. Ma è irrinunciabile: e ciò non per una particolare deferenza verso le religioni, quanto perché i costi sociali e culturali, anche in termini di aumento del conflitto sociale, dell'eventuale prevalere di posizioni di rifiuto del riconoscimento sarebbero probabilmente di gran lunga superiori ai benefici che se ne potrebbero ricavare. Come poi concretamente vada articolato questo riconoscimento è questione che va oltre i limiti di questo lavoro, che ha inteso solo presentare l'ampiezza del problema.

NOTE E BIBLIOGRAFIA

1. Cfr. Wadman, M. (2020, June 12). Vaccines that use human fetal cells draw fire. *Science*, 365(6496), 1170-1171.

2. È la dichiarazione della Conferenza dei vescovi cattolici USA, riportata nell'articolo sopra citato.

3. Pontificia Accademia per la Vita. (2005). *Riflessioni morali sui vaccini preparati con cellule derivate da feti abortiti*. http://www.academyforlife.va/content/pav/it.html.

4. Congregazione per la Dottrina della Fede. (2008). *Istruzione Dignitatis Personae su alcune questioni di bioetica*. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_it.html. (Cfr., in particolare, il capitolo su *L'uso di materiale biologico umano di origine illecita*, par. 34 e 35).

5. Nota emanata in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI e dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2017/vaccini%20italia.pdf.

6. Colombo, R. (26 agosto 2020). Vaccini anti-covid19 da aborti? La Chiesa: leciti a certe condizioni. *Avvenire*. https://www.avvenire.it/mondo/pagine/coronavirus-vaccini-da-aborti-cosa-dice-la-chiesa.

7. Una petizione circolata in rete che proponeva l'obiezione di coscienza ha ricevuto poco più di 4500 adesioni (https://change.org/p/papa-francesco-chiesa-vaccini-preparati-da-cellule-fetali-abortite-ed-obiezione-di-coscienza).

8. Pontificia Accademia per la Vita. (2005). *Cit.*; corsivo mio.

9. Congregazione per la Dottrina della Fede. (2008). *Cit*.; par. 35.

10. Colombo, R. (26 agosto 2020). *Cit*.

11. *Ibidem*.

12. Queste pressioni trovano attualmente porte aperte presso il governo federale statunitense. Circa un anno fa, il Presidente Trump ha imposto che le richieste di finanziamenti pubblici (quelli erogati dal NIH) per ricerche su materiale fetale derivato da aborti procurati siano sottoposte a una valutazione etica da parte di una commissione appositamente istituita e composta (per espressa denuncia di due dei membri) per due terzi da membri già dichiaratamente contrari all'uso di materiale biologico da feti abortiti (cfr. Wadman, M., & Kaiser, J. (2020, August 7). Abortion opponents dominate Trump's fetal tissue review board. *Science*, 369(6504), 610). Di recente, questa commissione ha esaminato 14 richieste di finanziamento e ne ha bocciate 13 (cfr. National Institutes of Health. 2020. Report of the Human Fetal Tissue Research Ethics Advisory Board-FY2020. https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/HFT_EAB_FY2020_Report_08182020.pdf), in pratica chiudendo in USA questo settore di ricerca.

13. Congregazione per la Dottrina della Fede. (2008). *Cit*.; par. 34.

14. Cfr. Le Ménè, J.-M. (2007). Why Is it a Duty to Protect by Law the Pre-implantation Embryo? In E. Sgreccia, & J. Lafitte (Eds.), *The Human Embryo Before Implantation. Scientific Aspects and Bioethical Considerations. Proceeding of the Twelfth Assembly of the Pontifical Academy for Life* (Vatican City, 27 February-1 March 2006). Libreria Editrice Vaticana.

15. Mi permetto di rinviare in proposito Neri, D. (2008). La regola e l'eccezione: osservazioni sulla *Dignitatis personae. Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 16(4), 553-563.

16. Per una rassegna cfr. Sperti, A. (2017). Obiezioni di coscienza e timori di complicità. *Federalismi.it*, n.20. https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=34992.

17. Cfr. sopra, nota 8.

18. Ad esempio, nel maggio 2005 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha approvato l'uso di materiale biologico proveniente da aborti procurati in un progetto di ricerca intitolato *Terapia cellulare del morbo di Huntington attraverso l'impianto di neuroni fetali* (http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/) a condizione, tra le altre, che fosse assicurata la totale indipendenza tra l'équipe che esegue l'interruzione volontaria di gravidanza e l'équipe che lavora i tessuti ottenuti. Il parere ottenne anche il voto favorevole di Mons. Elio Sgreccia, allora presidente della Pontificia Accademia per la Vita (che ha redatto il documento citato sopra, alla nota 3),

ma un altro esponente della bioetica cattolica, Maria Luisa Di Pietro, espresse in una postilla la sua perplessità sulla possibilità di mantenere ferma quella condizione. Nel 2008 la Congregazione per la Dottrina della Fede, nella già citata Istruzione *Dignitatis Personae*, ha giudicato insufficiente il criterio della indipendenza, facendo cadere una netta condanna sui ricercatori che usassero quel materiale biologico (cfr. sopra, nota 13).

19. Cfr. Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. (1995). *Carta degli operatori sanitari*. Città del Vaticano-1995, art. 145 (che cita il Codice di Diritto Canonico, can. 1398). https://salute.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/26/2016/10/CartaOperatoriSanitari.pdf.

20. Su queste prospettive mi permetto di rinviare a Neri, D. (2015). Embryo editing: la nuova frontiera della medicina preventiva. *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 23(2-3), 193-218; Neri, D. (2016). La sperimentazione sugli embrioni umani alla luce della ricerca biomedica avanzata (Genome editing). *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 24(3), 363-378.

21. Craddock, J.J. (2018). The case for complicity-based religious accommodations. *Tennessee Journal of Law and Policy*, 12(2), 234-284.

22. Per una critica di questo passaggio dall'obiezione di coscienza verso azioni a quella verso persone, cfr. Groenhout, R. (2020). Reformed theology and conscentious refusal of medical treatment. *Christian Bioethics*, 26(1), 56-80. A livello federale l'amministrazione Trump – molto sensibile alle pressioni degli ambienti religiosi più conservatori, come nel caso citato alla nota 12 – ha istituito nel 2018 una nuova divisione all'interno del DHHS (Department of Health and Human Services) chiamata Division for Conscience and Religious Freedom, che ha il compito di assistere il personale sanitario che percepisse come limitato dai sistemi sanitari statali il proprio diritto a rifiutare trattamenti su basi religiose.

23. Su questa vicenda c'è una nutrita letteratura. Cito soltanto: Sepinwall, A.J. (2015). Coscience and complicity: assessing pleas for religious exemption in Hobby Lobby's wake. *The University of Chicago Law Review*, 82(4), 1897-1980; Annicchino, P. (a cura di). (2017). *La corte Roberts e la tutela della libertà religiosa negli Stati Uniti d'America*, European University Institute; in particolare il saggio di Mancini, S. Tra obiezioni di coscienza e complicità: Hobby Lobby e Conestoga Wood. Ivi, 83-89).